

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

17.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1973

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione di supplementi e degli assegni di spese di culto al clero (917)	151
PRESIDENTE . . . . .	151, 153
ALFANO . . . . .	153
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	151
<b>Proposta di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Senatori DE MARZI ed altri: Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (2310) . . . . .	153
PRESIDENTE . . . . .	153, 155, 156, 157
FRANCHI . . . . .	155, 156, 157
MENDOLA GIUSEPPA . . . . .	156, 157
PUCCI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	156, 157
TRIVA . . . . .	155
ZAMBERLETTI, <i>Relatore</i> . . . . .	154, 156, 157
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	157

La seduta comincia alle 11,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero (917).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifica alle norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero ».

Come i colleghi ricordano nella seduta del 28 febbraio 1973, il relatore, onorevole Turnaturi, diede anche lettura di emendamenti presentati dal deputato Tozzi Condivi e da lui stesso, e la Commissione deliberò di trasmetterli alla V Commissione per il prescritto parere.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Presento alcuni emendamenti al disegno di legge in esame concernente l'aumento dei supplementi di congrua ai sacerdoti. Le

proposte di aumento si basano sulla notevole differenza fra il costo della vita attuale e quello del 1967, anno in cui sono stati determinati per l'ultima volta i supplementi di congrua, in aderenza alle norme del Concordato che prevede l'adeguamento dei supplementi alle variazioni del costo della vita.

Gli emendamenti sono i seguenti:

ART. 1.

*Sostituire le parole « di annue lire 554.196 dal 1° gennaio 1967 » con le parole « di annue lire 720.453 dal 1° luglio 1973 ».*

ART. 18.

*Sostituire le parole « di annue lire 316.684 dal 1° gennaio 1967 » con le parole « di annue lire 411.698 dal 1° luglio 1973 ».*

ART. 20.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Ai canonici ed ai beneficiati minori dei capitoli cattedrali è dovuto un assegno supplementare, fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973 al limite:

di annue lire 823.377 per i canonici investiti delle due prime dignità;

di annue lire 720.453 per i canonici investiti di altre dignità o degli uffici di teologo e di penitenziere;

di annue lire 617.531 per i canonici semplici;

di annue lire 411.688 per i beneficiati minori, comunque denominati ».

ART. 24.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Ai Vescovi, Arcivescovi, Prelati ed Abati, avendo piena giurisdizione vescovile, è dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1° luglio 1973, al limite di annue lire 3.499.359, e per quelli che siano titolari di sede metropolitana al limite di annue lire 3.705.203 ».

ART. 28.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Ai titolari delle parrocchie della Città di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue lire 720.453 dal 1° luglio 1973, gravante il bilancio dal Fondo per il Culto, viene corrisposto, su domanda, un secondo as-

segno, sul bilancio del Fondo di Beneficenza e di Religione nella Città di Roma, per la differenza, fino alla maggiore misura di annue lire 1.235.066, a decorrere sempre dal 1° luglio 1973 ».

ART. 31.

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

« Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a lire 150.000 è dovuto all'Economo spirituale un assegno annuo di lire 257.306 dal 1° luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore l'assegno è quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore ».

*Dopo l'articolo 42 aggiungere i seguenti articoli:*

ART. 42-bis.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, secondo comma della legge 27 maggio 1929, n. 848, e gli assegni spettanti al clero del *Pantheon* in applicazione del disposto dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 148 e successive modificazioni, sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza dell'aumento apportato ai limiti dai precedenti articoli 1, 18, 20, 24, 28 e 31.

ART. 42-ter.

A partire dal 1973 i limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28, l'assegno all'Economo spirituale di cui all'articolo 31, nonché i limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e gli assegni al clero del *Pantheon* determinati ai sensi del precedente articolo 42-bis, saranno aggiornati, ogni anno, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con quello del Tesoro, nella misura percentuale della variazione dell'indice del costo della vita accertata per l'anno precedente a quello di aggiornamento rispetto all'indice del 1971, che si considera eguale a 100.

Gli aggiornamenti avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno.

ART. 43.

La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, salvo per quanto con-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

cerne l'applicazione degli articoli 1, 18, 20, 24, 28, 31, 42-bis per la quale entrerà in vigore immediatamente.

Vorrei aggiungere che il Governo aveva predisposto, per l'aumento dei supplementi di congrua, un apposito disegno di legge, diverso da quello che è attualmente in discussione, che prevedeva la modifica del sistema di determinazione delle congrue e della relativa normativa. Per accelerare il corso di questa iniziativa legislativa (che per altro è avvertita come una necessità da ogni parte, dato che i supplementi di congrua attuali fanno riferimento alla situazione del 1967) il Governo ritiene di proporre emendamenti al provvedimento in esame concernenti fra l'altro appunto l'aumento della congrua.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ALFANO. Ritengo opportuno un rinvio della discussione per valutare gli emendamenti presentati dal Governo; fin da ora, comunque, insieme all'onorevole Franchi, presento i seguenti emendamenti:

## ART. 1.

*Sostituire le parole:* « di annue lire 554.196 dal 1° gennaio 1967 », *con le parole:* « di annue lire 1.080.000 dal 1° luglio 1973 ».

## ART. 14.

*Sostituire le parole:* « ad annue lire 80.000 e lire 120.000 » *con le parole:* « ad annue lire 240.000 e lire 360.000 ».

## ART. 18.

*Sostituire le parole:* « di annue lire 316.684 dal 1° gennaio 1967 » *con le parole:* « di annue lire 600.000 dal 1° luglio 1973 ».

## ART. 20.

*Sostituire le parole:* dal 1° gennaio 1967 » *con le parole:* « dal 1° luglio 1973 »; « di annue lire 633.369 » *con:* « di annue lire 1.200.000 »; « di annue lire 554.195 » *con:* « di annue lire 960.000 »; « di annue lire 475.025 » *con:* « di annue lire 840.000 »; « di annue lire 316.684 » *con:* « di annue lire 600.000 ».

## ART. 24.

*Sostituire le parole:* « dal 1° gennaio 1967 » *con le parole:* « 1° luglio 1973 »; « annue lire 2.691.816 » *con:* « annue lire 4.000.000 »; « lire annue 2.850.158 » *con:* « lire annue 6.000.000 ».

## ART. 28.

*Sostituire le parole:* « lire 554.196 dal 1° gennaio 1967 » *con le parole:* « lire 1.080.000 dal 1° luglio 1973 »; *sostituire le parole:* « lire 950.051 » *con le parole:* « lire 1.900.000 »; *sostituire le parole:* « 1° gennaio 1967 » *con le parole:* « 1° luglio 1973 ».

## ART. 31.

*Sostituire le parole:* « a lire 150.000 » *con le parole:* « a lire 500.000 »; *sostituire le parole:* « lire 197.928 » *con le parole:* « lire 600.000 »; *sostituire le parole:* « 1° gennaio 1967 » *con le parole:* « 1° gennaio 1973 ».

## ART. 32.

*Sostituire le parole:* « inferiore a lire 110.000 » *con le parole:* « inferiore a lire 500.000 ».

PRESIDENTE. Ritengo opportuna la costituzione di un gruppo informale di lavoro, che esamini tutti gli emendamenti finora presentati a questo disegno di legge e definisca così un unico testo da trasmettere alla competente Commissione bilancio per il parere. Se non vi sono obiezioni può quindi rimanere stabilito che il relatore, coadiuvato dai rappresentanti dei vari gruppi, procederà a questo esame degli emendamenti proposti.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

**Discussione della proposta di legge senatori De Marzi ed altri: Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti (Approvata dalla I Commissione permanente del Senato) (2310).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori De Marzi, Terracini, Avez-

zano, Comes, Ferrari, Fracassi, La Rosa, Murmura, Patrini, Russo Luigi, Scipioni e Signori: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti », già approvata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 25 luglio 1973.

Comunico ai colleghi che la V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge n. 2310 a condizione che all'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provveda, per gli anni finanziari 1973 e 1974, mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

L'onorevole Zamberletti ha facoltà di svolgere la relazione.

**ZAMBERLETTI, Relatore.** La proposta di legge in esame prevede uno stanziamento di 500 milioni all'anno, integrativo del contributo esistente a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti. Il contributo attuale di 2.850 milioni è impiegato per la massima parte per l'assistenza specialistica, gli affitti delle sezioni e dei centri di cultura provinciali e per l'istruzione professionale e culturale. Le somme residue sono impiegate per la conservazione del patrimonio immobiliare costituito dalle sedi delle scuole e convivenze e da alcune sedi provinciali, per le attrezzature e per i servizi tecnico-assistenziali e amministrativi centrali. Il provvedimento prevedeva inizialmente uno stanziamento supplementare di 1.500 milioni, ridotto poi, durante la discussione al Senato, a 500 milioni sulla base di una serie di considerazioni emerse durante un vivace dibattito relativo al termine entro cui il settore assistenziale del nostro paese dovrebbe essere ristrutturato. Vorrei far rilevare che l'Ente nazionale sordomuti è una associazione rappresentativa degli stessi, cioè, come l'unione ciechi, non è un ente pubblico che svolge un'attività assistenziale, ma è una libera associazione unitaria di tutti coloro che sono afflitti da questo *gap* fisico, associazione che organizza non solo attività di carattere meramente assistenziale, ma provvede in particolare alla rieducazione di questi soggetti *handicappati* affinché essi possano inserirsi nell'attività produttiva del paese e nella sua realtà sociale. È molto interessante notare

che nel quadro della riforma assistenziale che comporterà il collegamento con le realtà e le responsabilità regionali, queste forme associative fanno riferimento non tanto ad un universo vastissimo di assistiti, quanto ad una possibilità di autogestione a fronte della quale l'iniziativa dello Stato e delle regioni avrà funzioni di sostegno e di controllo. Non rientra quindi nelle nostre intenzioni porre fine a queste iniziative associative che hanno un grande significato psicologico, e che debbono quindi essere agevolate. È prevista anche la realizzazione di altri centri come quelli di Padova, Roma, Taranto, Cagliari, Trieste che hanno caratteristiche di istituti di istruzione superiore e non di centri assistenziali. Sono previste anche iniziative interregionali che riguardano alcune zone del sud, del centro e del nord Italia e quindi il collegamento, nel quadro della riforma del sistema assistenziale, dovrà essere effettuato tenendo conto delle caratteristiche proprie di questi servizi. In sede di discussione del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha accettato un ordine del giorno che limitava nel tempo questo intervento, in attesa di una riforma globale del settore. Il parere della V Commissione bilancio contiene una proposta di emendamento non priva di giustificazione: infatti, il disegno di legge conteneva un riferimento preciso all'anno 1973, ma essendo già predisposto il bilancio relativo all'anno finanziario successivo, si rende necessario una indicazione anche in quest'ultimo senso. La proposta di modifica suggerita dalla V Commissione bilancio così recita: « ...all'onere di lire 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provveda, per gli anni finanziari 1973 e 1974 mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ». Evidentemente, la nostra Commissione deve tener conto di questa proposta della V Commissione bilancio che, qualora fosse approvata, comporterebbe il rinvio del testo al Senato. Abbiamo quindi due possibilità: approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, per cui l'onere risulterebbe coperto per il 1973 e per il 1975, perché nel bilancio relativo a questo ultimo anno potrebbe essere inserito lo stanziamento di 500 milioni, ma non per il 1974; oppure approvare il provvedimento nel suo testo originario e poi con un provvedimento a parte stabilire uno stanziamento per l'anno finanziario 1974.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

PRESIDENTE. Desidero ricordare che per l'articolo 93 del Regolamento il parere della Commissione, essendo vincolante, non può essere disatteso per cui qualora non si ritenga di aderire al parere il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

FRANCHI. Sarei dell'avviso di non tenere conto dell'emendamento suggerito, anche se correttamente, dalla V Commissione bilancio, al fine di non ritardare l'approvazione della proposta di legge in esame. Per la copertura finanziaria relativa al 1974 si potrà provvedere con un altro apposito provvedimento. Un ritardo nella definizione del provvedimento metterebbe in gravissima difficoltà l'Ente nazionale sordomuti, che è stato già danneggiato dalla riduzione del contributo previsto da 1.500 milioni (somma che figurava nel testo predisposto inizialmente dal Senato) ai 500 milioni di cui si parla nel testo che abbiamo oggi dinanzi. L'Ente non è in grado non solo di adempiere ai propri compiti d'istituto, ma neppure di pagare lo stipendio al personale: è per questo che esso ha bisogno di ricevere al più presto il contributo previsto dalla proposta di legge.

PRESIDENTE. Ho ascoltato la proposta formulata dal Relatore, ed accolta anche dal collega Franchi. Desidero però ricordare che la V Commissione bilancio ha dato parere favorevole all'approvazione del provvedimento in questione a condizione che l'indicazione di spesa e la copertura siano previste anche per il 1974. A norma del predetto articolo 93 del regolamento, non si può quindi prescindere da questa condizione, limitandoci ad approvare il testo della proposta di legge così com'è. Infatti se ciò avvenisse noi avremmo istituzionalizzato in un capitolo della spesa dello Stato l'aumento di 500 milioni per anno, senza indicare la copertura anche per il prossimo anno.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. La V Commissione bilancio ha proposto quella condizione intendendosi continuativo il contributo di cui si parla nella proposta di legge. Ma se noi non accettiamo la modifica suggerita ed approviamo il testo così com'è, accettiamo solo uno stanziamento di 500 milioni per il 1973. Accogliamo cioè il parere espresso da quella Commissione nel senso che riconosciamo che la proposta di legge, così com'è, non prevede

alcuno stanziamento per il 1974, dal momento che non vi fa esplicito riferimento.

TRIVA. Non ritengo accoglibile la proposta formulata dal relatore, di approvare il testo della proposta di legge così com'è. Il testo che ci accingiamo a votare porta infatti l'espressione « a decorrere dal 1° gennaio 1973 », il che significa: a cominciare da tale data e per gli anni che seguono. Non prevedere quindi il contributo per il 1974 non mi pare in questo momento assolutamente possibile. È necessario pertanto accogliere la condizione correttamente posta dalla V Commissione bilancio, e rinviare la legge al Senato.

Per quanto riguarda poi il merito, noi proponiamo di aggiungere all'articolo 1, dopo le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 1973 » le altre: « e limitatamente al 1974 », in quanto riteniamo valido l'impegno del Governo a presentare entro breve tempo un provvedimento di riforma dell'Ente nazionale sordomuti (al Senato anzi abbiamo già affrontato il problema dello scioglimento dell'Ente nazionale sordomuti, essendo la materia di cui esso si occupa di piena competenza regionale), nel quadro delle competenze attribuite alle regioni dai decreti delegati.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Io ripeto che approvando il testo della proposta di legge così com'è, resta da provvedere alla copertura per il 1974, cosa che noi potremo fare con un apposito provvedimento.

Al Senato è stato a suo tempo presentato un ordine del giorno, con il quale si impegnava il Governo a rivedere, entro un tempo ragionevole, tutto il problema: evidentemente, nel momento in cui si procederà alla riforma della politica assistenziale e alla definizione delle competenze regionali in materia, si porrà automaticamente fine a questo tipo di previdenza. Tuttavia io non sono del parere di prevedere il contributo a favore dell'Ente nazionale sordomuti limitatamente al 1973 e al 1974, poiché può benissimo accadere che entro il 1974 noi non abbiamo ultimato il processo di collocazione di questo come di altri enti nell'ambito delle competenze regionali. Ci troviamo infatti di fronte ad un'associazione di persone per la quale non si può parlare di decentramento negli stessi termini che si possono usare per un ente pubblico che è emanazione del potere amministrativo e politico. Dovremo perciò trovare, discutendo con i rappresentanti di

quest'associazione, il modo più opportuno con cui essa faccia riferimento alle competenze regionali, e non più al bilancio e alle competenze nazionali.

Si tratta insomma di affrontare un discorso abbastanza complesso che noi rimandiamo alla soluzione di questo problema, ma che non dobbiamo ipotecare, modificando radicalmente la proposta di legge pervenutaci dal Senato. I casi sono due: o accettiamo l'emendamento suggerito dalla Commissione bilancio e rimandiamo al Senato il provvedimento con l'introduzione della copertura della spesa anche per il 1974, oppure potremmo limitarci ad approvare il contributo per il solo 1973, provvedendo poi per il 1974 con una apposita iniziativa legislativa.

MENDOLA GIUSEPPA. Il gruppo comunista è favorevole all'emendamento suggerito dalla Commissione bilancio all'articolo 2 del provvedimento. Per quanto riguarda l'articolo 1, invece, sono del parere di limitare l'aumento del contributo agli anni finanziari 1973 e 1974.

FRANCHI. Il gruppo del MSI-destra nazionale è favorevole ad approvare la proposta di legge nel testo pervenuto dal Senato anche perché in questo modo si dovrà riaffrontare il problema del 1974 e mi auguro che allora il Governo si decida a presentare una proposta di riforma organica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Vorrei far osservare al relatore che accogliendo l'emendamento della V Commissione bilancio riusciremo ugualmente a far giungere il provvedimento prima del 20 dicembre al Senato che l'approverà prima delle vacanze di fine anno. Confermo, poi, che è inammissibile che la nostra Commissione in sede legislativa adotti una decisione in difformità dal parere espresso dalla Commissione bilancio.

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Sulla base delle considerazioni del Presidente accetto l'emendamento suggerito dalla Commissione bilancio.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole al provvedimento e si rimette alla Commissione per quanto concerne la copertura finanziaria.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1973 il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è aumentato di lire 500 milioni per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

Gli onorevoli Mendola Giuseppa, Flaminio, Triva, Lodi Faustini Fustini Adriana, hanno presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* « A decorrere dal 1° gennaio 1973 » *con le parole:* « Per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 ».

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Sono favorevole.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mendola Giuseppa ed altri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, a seguito della modifica testé apportata, risulta così formulato:

ART. 1.

Per gli esercizi finanziari 1973 e 1974 il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti è aumentato di lire 500 milioni per l'assolvimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, numero 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1973 si provvede mediante riduzione

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Zamberletti accogliendo il suggerimento della V Commissione bilancio, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

**ART. 2.**

All'onere di lire 500 milioni annui, derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1973 e 1974, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

FRANCHI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zamberletti.

*(È approvato).*

L'onorevole Zamberletti ha presentato il seguente nuovo titolo del provvedimento:

« Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'ente nazionale sordomuti per gli anni 1973 e 1974 ».

ZAMBERLETTI, *Relatore*. Ritengo che questo nuovo titolo sia più aderente al nuovo testo approvato dalla Commissione.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto in votazione il nuovo titolo proposto dal relatore Zamberletti.

*(È approvato).*

L'onorevole Mendola Giuseppe ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione affari interni della Camera dei deputati,

considerato l'andamento della discussione sul progetto di legge n. 2310 relativo alla concessione di un contributo di lire 500 milioni all'Ente nazionale sordomuti, e gli orientamenti di gruppi politici, dei sindacati, delle associazioni dei genitori di bambini audiolesi;

considerato che le competenze ora svolte dall'Ente sono trasferite alle Regioni,

invita il Governo

a predisporre entro il primo semestre del 1974 il trasferimento delle competenze dell'ENS in materia assistenziale alle Regioni ».

(0/2310/1/2)

MENDOLA GIUSEPPA. Già al Senato il Governo ha accolto un ordine del giorno presentato dal gruppo comunista relativo allo impegno di procedere al trasferimento delle funzioni dell'Ente nazionale sordomuti alle Regioni, senza però accettare termini perentori per quanto riguarda questo impegno. L'ordine del giorno che ho presentato tende a fissare un termine se non perentorio, almeno indicativo per quanto riguarda questo impegno di trasferimento delle competenze alle Regioni in quanto credo vi siano nel frattempo intercorso novità in questo senso: mi riferisco all'avvio della discussione sui vari progetti di riforma dell'assistenza.

PUCCI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Accolgo l'ordine del giorno. È in corso presso questa Commissione l'esame di alcune proposte di legge relative a questa materia assistenziale e quindi ritengo che anche le questioni inerenti ai sordomuti possano inserirsi in quel quadro.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Senatori DE MARZI ed altri: « Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale sordomuti per gli anni 1973 e 1974 » *(Approvata)*

---

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1973

---

dalla I Commissione permanente del Senato)  
(2310):

Presenti e votanti . . . . .	24
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	24
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano, Artali, Boldrin, Bubbico, Cariglia,  
D'Arezzo, De Sabbata, Donelli, Drago, Dul-  
becco, Flamigni, Franchi, Iozzelli, Iperico,

Lavagnoli, Lodi Faustini Fustini Adriana,  
Mendola Giuseppa, Poli, Tantalò, Tripodi Gi-  
rolamo, Triva, Turnautri, Zamberletti e Zolla

**La seduta termina alle 12,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO